



Città di Troia

Provincia di Foggia

Segreteria del Sindaco

protocollo@comune.troia.fg.it – protocollo@pec.comune.troia.fg.it

Ordinanza Sindacale n. 11 del 03/07/2026

Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE E DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO DEL CENTRO ABITATO.

IL SINDACO

Premesso che, nel periodo estivo dal 4 luglio al 30 settembre 2026, le strade e piazze pubbliche del centro abitato, vedranno la presenza contemporanea di molte persone;

Dato atto, in generale, degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale e, in particolare, alla necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico all'adozione di un provvedimento che preveda:

- nella fascia oraria dalle ore 20,00 alle ore 06,00 del giorno successivo:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;

- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico.

Ritenuto di limitare l'efficacia del provvedimento all'area del centro abitato, con decorrenza dal 4 luglio e fino al 15 settembre 2026;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

Visto l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

ORDINA

È fatto assoluto divieto in tutto il centro abitato del comune di Troia:

1. nella fascia oraria dalle ore 20,00 alle ore 06,00 del giorno successivo di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. *“La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi”*;
2. È, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
3. Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico o in aree autorizzate dall'amministrazione;
4. I divieti di cui ai punti 1 e 2 hanno efficacia nell'area del centro abitato, dal 4 luglio e fino al 15 settembre 2026;
5. Per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza, si applica la sanzione nelle misure pari a: min. € 50,00 – max € 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 100,00, **nonché la revoca dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.**

6. Per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 2) della presente ordinanza, si applica la sanzione pari a: min. € 25,00 – max € 250,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 50,00, **nonché la revoca dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.**

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- Alla Polizia Locale, incaricata della esecuzione della stessa;
 - Al Prefetto per la adozione, ai sensi dell'art. 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia;
 - Agli esercizi commerciali operanti nel Comune di Troia,
- all'Albo Pretorio del Comune di Troia.

Dalla Residenza Municipale, 3 luglio 2026

IL SINDACO
Dott. Francesco CASERTA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Troia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FRANCESCO CASERTA in data 03/07/2026